



Comune di Carpaneto P.no

Provincia di Piacenza



OGGETTO: Contratto di appalto di fornitura di servizi e beni informatici e telematici nella Pubblica Amministrazione nell'ambito del finanziamento di cui al giusto decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 28 - 2 / 2022 del 5 settembre 2022 e afferente all'investimento PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

CUP B91C22000510006

PREMESSO CHE

Il Comune di Carpaneto Piacentino con determinazione nr. 406 del 25/07/2023 ha affidato la realizzazione della attività oggetto del presente contratto alla società in house Lepida S.c.p.A

TRA

- **Il Comune di Carpaneto Piacentino** con sede in Piazza XX Settembre, 1 – C.F. 00150060333, d'ora in avanti anche "*Amministrazione*",
e
- **Lepida S.c.p.A.** con sede in Via della Liberazione 15, 40128 Bologna – C.F. 02770891204, d'ora in avanti anche "*Fornitore*",

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TITOLO 1 FINALITA' E OGGETTO

Art.1 Finalità

1. Il Comune di Carpaneto Piacentino in qualità di “*Soggetto Attuatore*” ha presentato istanza di finanziamento in data 6 giugno 2022 all’Avviso Misura “*Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)*”, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto n.ro 28-2/2022- PNRR della PDCM. Con il presente contratto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall’avviso sopra citato, nell’ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
2. Sono allegati al contratto i documenti elencati al successivo art. 27 del presente documento, che, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
3. Completano le premesse e le finalità quanto stabilito nell’allegato tecnico qui interamente richiamato e parte integrante e sostanziale del presente contratto.
4. Lepida S.c.p.A. è la società costituita, con decorrenza 1° gennaio 2019, per effetto della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A., giusta Legge regionale n. 1 del 16/03/2018 “Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna”, in esito al percorso di razionalizzazione delle società partecipate avviato da Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1194/2017, 1419/2017; Lepida S.c.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata esclusivamente da Enti con personalità giuridica di diritto pubblico, come da elenco disponibile sul sito istituzionale nella sezione <https://www.lepida.net/elenco-soci-lepida-sepa> ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004, così come modificata dalla citata L.R. n. 1/2018, la Società opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “*in house providing*”, in particolare, ex artt. 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e 7, comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”. L’art. 3.2 dello Statuto societario dispone che “*La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci*”.
5. L’art. 9 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” dispone “Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati”.
6. Analogamente, l’art. 10 del sopra citato D.L. 77/2021 statuisce “Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
7. L’Amministrazione ha provveduto a verificare la congruità economica dell’offerta di Lepida ScpA relativamente ai servizi oggetto di affidamento, con particolare riguardo a quanto previsto all’art. 7, comma 2 del citato D.lgs. 36/2023, come attestato nella propria determinazione prot. n. 406 del 25/07/2023.
8. Sono parte integrante e sostanziale del presente affidamento i seguenti documenti: (es. allegato tecnico, offerta tecnica ed economica, ecc.).

Art. 2 Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto la fornitura di servizi e beni informatici e telematici (d'ora in avanti solo "forniture") oggetto dell'avviso Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI, pubblicato su piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/> in data 19/04/2022, necessari all'aggiornamento in sicurezza di applicazione in cloud verso SaaS del Comune da una configurazione di tipo "IaaS non qualificato" alla soluzione di tipo SaaS denominata "Maggioli Lepida SICRA EVO", fornita da Lepida S.c.p.A.
2. Le forniture sono dettagliatamente descritte nell'offerta economica e nell'allegato tecnico pervenute al protocollo del Comune in data 14/07/2023 al nr. 9651/2023.
3. I servizi che beneficeranno dell'aggiornamento in sicurezza del Comune così come dichiarato tramite la "Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 'Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - MICI PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU", presentata dal Comune sono i seguenti:

	Servizi nel piano di migrazione	Stato di migrazione	Modalità di migrazione
1	PROTOCOLLO	Attività da avviare	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
2	ALBO PRETORIO	Attività da avviare	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
3	PRATICHE SUE	Attività da avviare	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
4	CONTABILITA' E RAGIONERIA	Attività da avviare	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
5	ECONOMATO	Attività da avviare	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
6	GESTIONE PATRIMONIO	Attività da avviare	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
7	GESTIONE ECONOMICA	Attività da avviare	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
8	TRASPARENZA	Attività da avviare	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
9	ORGANI ISTITUZIONALI	Attività da avviare	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
10	CONTRATTI	Attività da avviare	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
11	ORDINANZE	Attività da avviare	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud

Art. 3 Disposizioni sui dati

A. SICUREZZA DEI DATI

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare quanto segue:
 - essere qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023 dell'AgID e provvedere entro il 31/07/2023 alla transizione al nuovo sistema di qualificazione dei servizi cloud pubblici secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023.
 - restare qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023 dell'AgID e provvedere entro il 31/07/2023 alla transizione al nuovo sistema di qualificazione dei servizi cloud pubblici secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023.
 - essere conformi a una serie di requisiti organizzativi, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità fissati dalle circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018 + 307ACN. Questo rientra nella strategia Cloud della Pa delineata da AgID in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale per l'Informatica Pubblica per favorire l'adozione del modello del Cloud Computing nelle Amministrazioni italiane;
 - erogare la soluzione tramite apparati installati presso datacenter ubicati sul territorio nazionale o della Unione Europea (Ai sensi dell'Art. 1, par. 3 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Tale ubicazione deve essere chiaramente indicata insieme ad una descrizione delle infrastrutture di cui è composto il datacenter;
 - impedire il trasferimento dei dati in datacenter ubicati in Paesi terzi esterni all'Unione Europea in quanto verrebbe a mancare la possibilità di controllo e verifica da parte del "Titolare del Trattamento dei Dati", individuato nei singoli Comuni, sull'esistenza delle condizioni di adeguatezza e delle garanzie previste dal GDPR da parte del Paese terzo, né per verificare a tutti gli effetti la compliance del CSP (Cloud Service Provider) alla normativa;
 - garantire la continuità operativa della soluzione attraverso la messa in atto di misure, procedure ed apparati finalizzati all'adozione di piani specifici di Business Continuity e di Disaster Recovery adottati dall'Amministrazione;
2. Per una maggiore garanzia della sicurezza dei dati gestiti attraverso la soluzione, il Comune deve poter avere o eseguire copia integrale e utilizzabile della banca dati.
3. I dati trattati rimangono di proprietà del Comune.
4. Il Fornitore deve fornire una piena documentazione del DBMS utilizzato dalla soluzione (descrizione delle tabelle e dei campi e loro relazioni) e provvedere periodicamente all'aggiornamento di tale documentazione.
5. Nel caso in cui al Fornitore subentri altro operatore economico (per scadenza del termine contrattuale, risoluzione, recesso, ecc.), il Fornitore dovrà collaborare con il subentrante per garantire una rapida conversione degli archivi, fornendo al subentrante tutte le informazioni necessarie e facilmente interpretabili ed utilizzabili alla corretta conversione degli archivi. Non devono essere quindi messe in opera possibili strategie di Lock-in e per tale motivo il Fornitore della soluzione in oggetto rilascia una dichiarazione di effettiva disponibilità a favorire la migrazione della intera banca dati del Comune in caso di cambio fornitore allegata al presente contratto.
6. Deve essere possibile per il Comune poter eseguire dump periodici della intera banca dati nella loro titolarità.

B. MIGRAZIONE DEI DATI

Deve essere garantito il recupero dei dati relativi agli applicativi attualmente utilizzati dal

Comune che metterà a disposizione quanto in suo possesso.

1. Tutte le attività di conversione e integrazione delle banche dati e degli archivi saranno a carico del Fornitore che deve provvedere se necessario, a contattare le ditte fornitrici dei software attualmente in uso per avere una eventuale spiegazione circa la struttura del DBMS e ottenere assistenza eventualmente necessaria nella fase di conversione dei dati.
2. Durante la migrazione dei dati deve essere garantita la bonifica dei soggetti multipli che dovessero eventualmente ottenere anche dall'unificazione di banche dati diverse.
il Comune mette a disposizione del Fornitore il personale in grado di poter decidere quale dei soggetti multipli, o quali informazioni, andranno inseriti nella nuova anagrafica del soggetto stesso. Al termine di tale processo di bonifica il sistema informativo non deve più contemplare soggetti doppi, intendendo con tale termine il fatto che uno stesso soggetto che sia presente più volte nelle varie anagrafiche attualmente in uso ma tutte riconducibili ad uno stesso individuo/ditta, ma soggetti presenti una sola volta nella banca dati della soluzione.
3. È previsto a carico del Fornitore, inoltre, il supporto per l'allineamento dei dati con i principali archivi centralizzati e principalmente con la piattaforma dei crediti commerciali.
4. Nel caso il Fornitore non riuscisse alla migrazione completa della totalità dei dati, lo stesso si farà carico della immissione manuale dei dati stessi con proprio personale. Solo per particolari tipologie di dati, a seguito accordo con il RUP, si potrà procedere attraverso stampe su file (possibilmente utilizzando formati che consentano l'uso di filtri e ricerche o, laddove non possibile, in formato pdf).

Art. 4 Formazione

1. La fornitura comprende anche l'erogazione di attività di formazione specialistica ICT orientata al monitoraggio e alla gestione dell'infrastruttura a favore del personale tecnico informatico del Comune come da allegato tecnico di formazione; il RUP indicherà le persone che saranno destinatarie dell'attività di formazione.
2. Viene considerata come "giornata di formazione" un periodo giornaliero di otto ore.
3. La fruizione delle giornate di formazione sarà concordata compatibilmente con la disponibilità dell'Amministrazione rimanendo comunque nei tempi previsti per l'avvio della soluzione.
4. Le attività di formazione saranno finalizzate al trasferimento delle competenze in relazione all'amministrazione, alla gestione e al monitoraggio dei servizi applicativi e delle componenti infrastrutturali indicate nell'allegato tecnico.

Art. 5 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio

1. Per quanto concerne gli obblighi di assistenza, manutenzione e continuità del servizio è fatto rinvio all'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 6 Fasi di realizzazione del progetto

Il Fornitore si obbliga a quanto segue:

A. AVVIO DEL SISTEMA

1. Nella fase di avvio del sistema il Fornitore dovrà garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni di seguito elencate: installazione/attivazione della piattaforma presso l'infrastruttura del Fornitore, conversione dei dati;
2. La fase di avvio dovrà essere completata entro **il 31 gennaio 2024** e, solo per cause di forza maggiore e dopo autorizzazione del RUP, le attività potranno proseguire oltre tale termine, ma dovranno in ogni caso concludersi con 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza per il completamento visibili sulla piattaforma PA Digitale e comunicata al fornitore dopo conclusione della fase di contrattualizzazione.

3. Le attività della fase di avvio dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici del Comune. Potranno essere concordati tra le parti intervenenti da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro e in giorni festivi, nei casi in cui in questo modo si diminuiscano i tempi di fermo degli uffici. Il Fornitore si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni del Comune, fornite per il tramite del RUP e tali attività non comporteranno per il Comune alcun onere aggiuntivo.
4. Il Comune, qualora necessario, si impegna a garantire l'accesso e la permanenza nei locali secondo la pianificazione delle attività concordata dal RUP con il Fornitore.
5. Le attività di avvio del sistema, così come tutte le attività previste dal presente contratto, non dovranno interrompere le normali attività lavorative svolte dal personale del Comune. Deve quindi essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati.

B. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

1. All'esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi. A tal fine il Fornitore si obbliga a produrre un verbale di conformità.
2. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto designato dall'Amministrazione ai sensi ed è tesa a verificare la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente contratto e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità tecniche specificate nell'allegato tecnico, coerentemente con quanto contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale.
3. Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del RUP, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli.

C. EXIT MANAGEMENT

1. A fine contratto, il Fornitore presterà l'assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi e delle forniture, coordinandosi, ove necessario o richiesto, con il nuovo contraente (cd. fase di Exit management).
2. L'Exit Management è finalizzato, da una parte, alla prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio di cui contratto e, dall'altra, a fornire al personale tecnico indicato tutti gli strumenti e competenze necessarie ad un efficace subentro nei servizi in questione.
3. Per tale ragione, il Fornitore si impegna a favore del Comune e del Fornitore subentrante a garantire un completo passaggio delle consegne e a fornire tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio.
4. A tal fine, a seguito di richiesta del RUP, il Fornitore si impegna a trasmettere un piano di subentro almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto. Le attività previste nel piano di subentro dovranno terminare entro la scadenza del termine contrattuale.
5. La fase di Exit Management, disciplinata dal piano di subentro, contempla almeno i seguenti aspetti:
 - a. fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
 - b. gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
 - c. definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire al contraente che subentra, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;
 - d. trasferimento knowledge base da sistemi di Trouble Ticketing;
 - e. trasferimento delle nozioni necessarie per il mantenimento degli adeguati livelli

- sicurezza del sistema informativo;
 - f. consegna di una copia della banca dati e della relativa documentazione ad intervalli regolari da concordare con il RUP richiesta dell'ente durante tutta la validità del contratto
6. Il piano di subentro dovrà inoltre disciplinare i seguenti aspetti:
- a. fase di programmazione del passaggio di consegne;
 - b. predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, ecc.);
 - c. riunione preparatoria con il personale tecnico dei Comuni;
 - d. fase di affiancamento;
 - e. consegna dei dump e della documentazione per il passaggio di consegne;
 - f. effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne;
 - g. training on the job (affiancamento) del personale subentrante per consentire la prosecuzione dei servizi senza significativi decadimenti di qualità.

TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura

Art. 7 Obblighi e condizioni

A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE

1. Al fine di attuare, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore designa, dandone comunicazione scritta al RUP, un Responsabile di Progetto, il quale avrà specifico compito di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento.
2. Il Responsabile di Progetto del Fornitore sarà l'unico interlocutore e referente del RUP e, ove necessario, dei Responsabili di Progetto del Comune e dei loro assistenti ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.
3. Per la fase del progetto relativa alla migrazione dei servizi il Fornitore dovrà indicare altresì un responsabile della fase di migrazione dei servizi che può coincidere con il Responsabile di Progetto.
4. Il Fornitore dovrà anche comunicare i nominativi del personale tecnico di riferimento per i vari moduli che fanno parte della soluzione proposta. Tale personale indicato dovrà avere conoscenze specifiche relativamente alla gestione dei moduli a cui sono preposti.

B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna anche a:
 - a. effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto.
 - b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
 - c. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal RUP.
 - d. comunicare tempestivamente al RUP le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
 - e. fornire un recapito cellulare del Responsabile di Progetto.
 - f. comunicare all'Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale il RUP potrà inviare comunicazioni ufficiali al Fornitore, incluse contestazioni e reclami.

C. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
2. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamato può costituire causa di risoluzione del contratto.
3. Il RUP accertata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
4. Si dà atto che Lepida ScpA ha adottato il proprio Codice Etico e di Comportamento, quale Allegato 1 del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001 al cui rispetto sono tenuti, nei limiti delle rispettive competenze, funzioni, responsabilità, gli organi sociali, il management, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti di qualsiasi natura (cfr. par. 1.1. del Codice Etico e di Comportamento). Tale atto è disponibile sul sito istituzionale, sezione Società Trasparente: <https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corrruzione-trasparenza>;

D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Il Fornitore resterà proprietario delle applicazioni utilizzate per l'erogazione del servizio richiesto.
2. Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà del Comune.
3. Restano altresì di proprietà del Comune i documenti elettronici versati in conservazione.

F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).
2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti del Comune un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata ad essi, il RUP dovrà darne avviso al Fornitore, utilizzando l'indirizzo PEC fornito dallo stesso, entro 180 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
3. In tal caso, sarà obbligo del Fornitore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata il Comune rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole.
4. Fermi, in ogni caso, gli obblighi del Fornitore di risarcire il danno subito dal Comune, nonché di corrispondere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l'uso della soluzione hardware/software oggetto di gara o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile del RUP ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente:
 - a. procurare ad essa il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
 - b. sostituire o modificare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione, così da eliminare l'accertata violazione.

G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il RUP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8 Durata

1. Il contratto ha una durata di 12 mesi. Non è previsto il rinnovo.

Art. 9 Importo della fornitura

1. L'importo del contratto è di **59.415,40 € IVA inclusa**, così suddivisi:
 - a. Migrazione, formazione ed acquisizione dell'infrastruttura **48.495,00 €**,
 - b. Canone 1° anno euro = **10.920,40 €**.

Art. 10 Pagamenti e Fatturazione

1. Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà secondo le seguenti modalità: a fatturazione quadrimestrale posticipata.
2. In relazione alle modalità di rendicontazione stabilite dal Dipartimento della Trasformazione Digitale, il Fornitore emetterà fatture intestate all'Amministrazione, che dovranno necessariamente recare il nome del Comune per il quale le prestazioni sono state rese, il CUP B91C22000510006.
3. Si precisa che nelle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - M 1. C 1. I 1.2 (Missione Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione, Investimento Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud).
4. Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
5. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al RUP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 12 Modifiche e varianti in corso d'opera

1. Le modifiche e le varianti in corso d'opera sono ammesse alle condizioni di cui all'Art.106 del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. Il Comune si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
 - a. la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
 - b. limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il Contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

Art. 13 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il contratto sarà risolto di diritto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR

Art. 14 Obblighi derivanti dal PNRR

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale

per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:

- a. osservare le indicazioni di cui all'Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di “*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
 - b. rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
 - c. rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
 - d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.
2. Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile applicabili, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
 3. Il Fornitore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.
 4. Il Fornitore si obbliga a manlevare il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano, se e nella misura in cui tale perdita sia direttamente ed esclusivamente imputabile al Fornitore per impossibilità soggettiva di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
 5. Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 15 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)

1. Con riferimento alla misura 1.2, in virtù del documento recante: “*Allegato 4 Versione n. 2 - Aggiornamento dicembre 2022 a seguito della Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33*” in relazione alla Misura 1.2 le parti danno atto della necessità di valutare la compilazione delle schede 3, 6 e 8 della “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”. In particolare, i requisiti richiesti dalle schede di cui sopra e dalle relative Checklist, sono documentati sul sito di Lepida, reperibili al link:
https://drive.google.com/drive/folders/17yr33oamIJ5tTNuXF3MExel3_P8WL7-A.

Art. 16 Parità di genere e generazionale

1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare al Comune, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la

“relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. La documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è disponibile sul sito di Lepida nella sezione dedicata <https://www.lepida.net/pnrr> Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Art. 17 Obblighi per operatori economici aggiudicatari di procedure/affidamenti da parte della Società in house

1. Il Fornitore si obbliga a far rispettare ai subappaltatori e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.

TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Art. 18 Danni e responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto.
2. Il Fornitore solleva il Comune da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del Comune, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, al Comune ed al loro personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 19 Garanzie

1. Viene consegnata la polizza (indicare anagrafica, massimale) responsabilità civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi, compresa l'Amministrazione, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, in dipendenza del presente contratto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nonché responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il Fornitore si avvalga, in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente contratto.
2. In ogni caso, il Fornitore che affida la fornitura dei servizi a terzi, anche qualora autorizzato dall'Amministrazione, è ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente contratto di fornitura e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.

Art. 20 Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:
 - a. giusta causa;
 - b. mutamenti di carattere organizzativo dell'Amministrazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni;
 - c. reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica

- pubblica;
- b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi effettivamente eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile. Inoltre l'amministrazione sarà tenuta al pagamento del 10% (dieci per cento) dei corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del Contratto/Convenzione"
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali con modalità tali da garantire tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione o causare interruzioni di funzioni e servizi.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, l'Amministrazione ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2 del Codice.

TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Definizione delle controversie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 delle Condizioni Generali di Fornitura allegate, la competenza per le eventuali controversie insorte tra le parti, appartiene in via esclusiva al Foro di Bologna.

Art. 22 Pantouflage

1. Il Fornitore dichiara di ben conoscere l'Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

Art. 23 Rinvio alla normativa vigente

1. Il presente contratto disciplina l'esecuzione delle attività di Lepida ScpA, come descritte negli articoli precedenti, a favore del Comune Carpaneto Piacentino secondo il modello in house providing e la forma giuridica di SpA consortile e, pertanto, le disposizioni in materia di contratti pubblici trovano applicazione ove compatibili.
2. Per quanto non previsto nel presente Affidamento si fa riferimento al D.lgs. n. 36 del 2023 per quanto applicabile, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, al Codice delle Leggi Antimafia D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.

Art. 24 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. L'Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento.
4. Il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, " del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione delle forniture nel quadro dell'esecuzione del contratto con il titolare, ai patti e alle condizioni di cui agli allegati "Accordo per il trattamento dei dati personali" e "Ambito del trattamento (art. 28, paragrafo 3, GDPR).

Art. 25 Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore

1. Per la esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue:
 - Finalità del trattamento - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 - a. I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente contratto e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
 - b. Categorie particolari di dati personali (cd. Dati sensibili di cui all'art. 9, comma 1, Regolamento UE 2016/679): i dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
 - Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
 - Diritti del Fornitore - Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del Contratto ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
2. Si precisa, altresì, che l'Amministrazione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art. 26 Clausole di chiusura

1. Il Responsabile della sicurezza informatica e accessibilità dei dati del Comune è il Responsabile del servizio ICT che si avvale di un amministratore di sistema esterno).
2. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed

essere provata solo in forma scritta.

3. Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte con l'arrivo presso l'indirizzo eletto (oppure, domicilio dichiarato in premessa, oppure, mediante pec ...).
4. Il Fornitore è informato delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2023 del 22 febbraio 2023 ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO - 2023/2025 - ai sensi dell'Art. 6 del DL 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 del Comune di Carpaneto Piacentino. Approvazione*", e del Codice di comportamento approvato con Deliberazione di Giunta Unione n. 45/2023 del 20 aprile 2023 (valida per i Comuni appartenenti all'Unione Valnure Valchero), impegnandosi al pieno rispetto di quanto stabilito, consapevole che la violazione può dar corso alla risoluzione del contratto. Fanno parte del presente contratto i succitati atti anche se non materialmente allegati, gli stessi sono liberamente consultabili al seguente link: https://carpaneto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=55384&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=55360.
5. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Fornitore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte. Nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
6. Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta previsione di cui all'art.15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'imposta di bollo di cui al DPR 642/72 è assolta da Lepida S.c.p.a. mediante versamento effettuato con modello F24, conservando la relativa documentazione ai fini dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n. 642 del 1972).
7. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.131/1986, Tariffa - parte II. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Art. 27 Allegati al contratto

Sono allegati al contratto i seguenti documenti:

1. Offerta economica per il Servizio SaaS 2023/2024 PNRR Investimento 1.2
2. Allegato tecnico;
3. Allegato "Ambito del trattamento (art. 28, paragrafo 3, GDPR)".
4. Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per istanza di qualificazione di un Servizio Cloud o di una Infrastruttura dei Servizi Cloud ai sensi del decreto direttoriale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale del 2 gennaio 2023
5. DNSH:
 - Dichiarazione di rispetto del principio di "non arrecare danno significativo" (DNSH) per l'affidamento dei servizi alla Società Lepida ScpA (P.IVA/C.F. 02770891204) finanziati con risorse PNRR
 - Check Lepida Allegato 4 DNSH Check list - Enti soci
6. Dichiarazione
 - a. Titolare effettivo: 1. Dichiarazione Titolare effettivo - bandi PNRR 1.
 - b. Carta identità del Titolare effettivo
7. Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse
8. Condizioni generali di fornitura Lepida ScpA

9. Accordo per il trattamento di dati personali - Enti soci Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore approva specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto.

Per il Comune di Carpaneto Piacentino
Il Responsabile del Servizio Transizione Digitale
Stefano Favari

Per Lepida S.c.p.A.